

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	
	Città Metropolitana di Bologna	
	Rep. n. _____ del _____	
	CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA	
	PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI di TRASPORTO	
	SCOLASTICO DEL COMUNE DEL COMUNE DI SANT'AGATA	
	BOLOGNESE PER IL PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2025.	
	L'anno duemilaventidue (2022) il giorno _____ () del mese di _____ nella sede	
	dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Sant'Agata Bolognese,	
	- avanti a me,	
	Dott.ssa Filomena Iocca, Segretario Comunale dell'intestato Comune, autorizzato a	
	rogare i contratti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, 4° comma lett. c), del	
	T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii, domiciliato per la carica presso la sede dello	
	stesso Comune,	
	sono comparsi:	
	Da una parte:	
	1. _____, nata a _____ (Mo) il _____, domiciliata per la sua carica presso la	
	Sede Municipale del Comune di Sant'Agata Bolognese, che dichiara di intervenire in	
	questo atto in nome, per conto e nell'interesse Comune di Sant'Agata Bolognese,	
	codice fiscale 00865820377, quale Responsabile dell'Area Servizi alla Persona in	
	forza di atto del Sindaco prot. n. _____ del _____, ai sensi del vigente	
	regolamento comunale per la disciplina dei contratti, ente nel seguito del presente	
	atto denominato anche, per brevità, come "Stazione Appaltante"	
	Dall'altra parte:	

2.	_____ . nato/a a _____ il _____ , C.F. _____ , che agisce e stipula	
	il presente contratto in qualità di _____ della ditta _____ con sede	
	in _____ , via _____ , P.IVA _____ in forza di procura Rep n. _____ del	
	_____ conservata in atti, di seguito denominata “appaltatore”;	
	Premesso che:	
	- con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sant’Agata Bolognese n.	
	52 del 24/05/2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241,	
	l’accordo di collaborazione fra i Comuni di Castelfranco Emilia e il Comune di	
	Sant’Agata Bolognese per la realizzazione da parte della Centrale Unica di	
	Committenza di Castelfranco Emilia delle procedure di affidamento richieste dal	
	Comune di Sant’Agata Bolognese, con comunicazione PEC assunta al prot. n. 20672	
	del 18.05.2022, fra le quali la procedura oggetto del presente contratto;	
	- con determina a contrarre a firma della Responsabile dei Servizi alla Persona del	
	Comune di Sant’Agata Bolognese n. _____ del _____ si sono approvati il capitolato	
	speciale e gli altri atti di gara, trasmessi alla Centrale Unica di Committenza in data	
	_____ per l’indizione della relativa gara;	
	- con atto determinativo n. _____ del _____ della Dirigente del Settore Servizi al	
	Cittadino, in qualità di RUP della Centrale Unica di Committenza n. _____ del	
	_____ è stata indetta, per l’affidamento dell’appalto in oggetto, una procedura	
	aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, integralmente gestita mediante la	
	piattaforma telematica messa a disposizione dall’Agenzia Intercent-ER, ai sensi	
	dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e aggiudicata con il criterio dell’offerta	
	economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo D. Lgs;	
	- espletata la procedura di gara, con atto determinativo della Centrale Unica di	
	committenza, n. _____ del _____ l’appalto è stato aggiudicato alla ditta _____ ,	

	con sede in via _____, CF e PIVA _____ per un importo di € _____ oltre	
	oneri per la sicurezza, pari a € _____ per un importo complessivo di € _____ IVA	
	esclusa;	
	- che, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice dei	
	Contratti Dlgs. n. 50/2016 è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva;	
	- che con determina n _____ del _____ si prendeva atto delle risultanze di gara	
	della Centrale Unica di Committenza, acquisendo il relativo CIG derivato, e	
	assumendo i relativi impegni di spesa;	
	CONSIDERATO quanto sopra richiamato e premesso a far parte	
	integrante e sostanziale del presente contratto;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Premesse	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Articolo 2 - Oggetto del contratto	
	1. Il Committente affida in appalto, alle condizioni previste dal presente contratto,	
	all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta di eseguire, i servizi di	
	trasporto scolastico e per gite e uscite didattiche del Comune di Sant'Agata	
	Bolognese (d'ora in poi, nel presente contratto indicati anche, per brevità, "servizio"	
	o "servizi") di seguito indicati e così come meglio descritti nella documentazione di	
	gara di cui al successivo art. 4:	
	a) trasporto scolastico casa-scuola e viceversa per e dalle scuole materna, primaria e	
	secondaria di primo grado ubicate sul territorio comunale (capoluogo);	
	b) trasporto per gite e uscite didattiche in ambito urbano ed extraurbano, in orario	
	scolastico, per attività promosse o sostenute dal Comune;	

Codice Identificativo di gara CIG _____.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto; detti servizi dovranno essere realizzati secondo le modalità e le condizioni, con le caratteristiche ed essere comprensivi di tutti gli oneri accessori stabiliti dal presente contratto, dal bando e disciplinare di gara, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d'ora in poi, anche, "capitolato"), e da tutta l'ulteriore documentazione di gara; è inoltre compreso nel contratto tutto quanto previsto nell'offerta tecnica dell'Appaltatore.

3. L'esecuzione dei servizi è effettuata, sempre e comunque, secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

Art. 3 – Durata e termini di esecuzione

1. Il contratto ha durata di 3 (tre) anni con decorrenza dal 01/09/2022 al 31/08/2025, con riserva dell'Amministrazione Comunale di eventuale rinnovo per ulteriori anni 3 (tre). Il Comune esercita tale facoltà comunicandola alla ditta mediante posta elettronica certificata almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del contratto originario.

2. Il contratto potrà essere prorogato al fine di procedere alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso la ditta è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Se il caso

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, si è dato avvio

all'esecuzione del contratto in via d'urgenza in data _____, nelle more della

stipula del presente contratto, come da verbale sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 4 - Oneri a carico della ditta

1. Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al medesimo contratto, al capitolato, all'offerta tecnica e a tutti i documenti di gara.

L'Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione dei servizi di cui al presente contratto, è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte del servizio stesso e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale, aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.

2. I servizi di cui al presente contratto sono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti:

a) capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in n. ____ facciate

b) offerta tecnica presentata dall'appaltatore in n. ____ facciate

c) offerta economica presentata dall'appaltatore in n. ____ facciate

d) Accordo disciplinante oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento UE 679/2016 (di seguito, nel presente atto, anche GDPR), in n. ____ facciate (Allegato A e Allegato B).

Il documento di cui alla precedente lettera d) è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

I documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), sottoscritti dalle parti, per

	integrale accettazione, contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono	
	facenti parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo	
	fascicolo del contratto, agli atti del Comune.	
	Tali documenti qui si intendono integralmente riportati e trascritti e le parti	
	dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
	Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque	
	menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e	
	pertanto accettati senza riserva alcuna.	
	3. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili, o apparentemente non	
	compatibili, trovano applicazione: in primo luogo, le norme riportate nel bando e nel	
	disciplinare di gara o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo,	
	quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero	
	all'ordinamento giuridico; in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle	
	di carattere ordinario.	
	4. Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato e nella restante	
	documentazione di gara, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti in	
	generale dalla prestazione del servizio di cui al presente contratto, che non risultino	
	espressamente a carico del Comune, nonché le eventuali proposte di cui	
	l'Appaltatore si sia assunto l'onere in sede di offerta.	
	5. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto,	
	comunque, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e il Comune.	
	6. L'Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali	
	prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia ai sensi della	
	normativa vigente, dovessero formulare a carico dell'Appaltatore nel corso della	
	durata del contratto.	

7. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore si obbliga al rispetto delle		
clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto, leasing,		
locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto		
pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada di cui al DM 17		
giugno 2021 (pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021) inerenti i seguenti		
aspetti: (i) promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su		
strada; (ii) grassi e oli lubrificanti, secondo quanto dettagliato all'art. 16 e all'art. 18		
del capitolato prestazionale.		
8. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme legislative e regolamentari vigenti,		
inclusa la normativa tecnica relativa alle specifiche prestazioni previste dall'appalto		
in materia di trasporto scolastico ed, in particolare, per le parti applicabili e per		
quanto vigenti:		
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;		
- il Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, se e in		
quanto applicabile e per quanto vigente;		
- il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n. 81;		
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Agata Bolognese;		
- le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore		
nel corso del contratto, in materia di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative		
a oneri assicurativi e previdenziali; tra l'altro, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 30,		
comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento		
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in		
vigore per il settore nella provincia di Bologna;		
- tutte le normative specifiche di settore.		
Art. 5 – Codice di comportamento		

risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 6 - Importo stimato di contratto e corrispettivi

1. L'importo stimato di contratto è pari ad euro _____ (euro _____), oltre IVA, dato dal costo orario di aggiudicazione (€ _____) moltiplicato per il monte ore presunto (n. _____) per lo svolgimento dei servizi per l'intera durata contrattuale.

2. Il suddetto importo ha valore presuntivo ed indicativo in quanto derivante dalla stima delle quantità delle prestazioni da effettuare, che sono subordinate ad eventualità e circostanze non pienamente prevedibili (calendario ed orari scolastici annuali, iscrizioni dell'utenza, luoghi e tempi di svolgimento di gite ed uscite didattiche, ecc.); pertanto, tale importo non costituisce obbligo e vincolo per il Comune. In ogni caso saranno remunerate le sole prestazioni effettivamente svolte nel periodo di riferimento.

3. Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è calcolato come segue:

a) prestazione del servizio di trasporto scolastico casa-scuola e viceversa: prezzo orario unitario offerto dalla ditta aggiudicataria, pari ad € _____, moltiplicato per le ore effettivamente svolte nel mese di riferimento, oltre IVA in misura di legge.

La quantificazione delle ore/minuti effettivamente resi dall'Appaltatore è strettamente correlata ai tempi di percorrenza necessari all'effettuazione delle linee/percorsi indicati, osservando il tragitto più breve in rapporto alle fermate da effettuare e, per ciascun mezzo, è data dalla rilevazione dell'orario d'inizio (prima fermata utile sul territorio comunale per carico alunni) e di fine (ultima fermata utile sul territorio comunale per scarico alunni) della linea e/o percorso. Non viene

	computato il tragitto dalla rimessa del mezzo adibito al trasporto fino alla prima	
	fermata e dall'ultima fermata alla rimessa.	
	b) prestazione del servizio di trasporto per gite e uscite didattiche:	
	con luogo di destinazione nel raggio di 10 km dalla sede della scuola di partenza:	
	prezzo orario unitario offerto dalla ditta aggiudicataria, pari ad € _____,	
	moltiplicato per le ore effettivamente svolte nel mese di riferimento, oltre IVA in	
	misura di legge.	
	4. Si dà atto che i servizi previsti dal presente appalto non sono palesemente soggetti	
	a rischi d'interferenza che pregiudichino la sicurezza per i lavoratori, pertanto gli	
	oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione dei suddetti rischi sono stati in fase	
	preliminare stimati pari a ... (.....). Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora	
	specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale	
	esigenza.	
	Art. 7 – Pagamenti	
	1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, la Stazione Appaltante	
	non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio di fattura in	
	forma elettronica. Pertanto, fermo restando quant'altro disciplinato nei successivi	
	commi, i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura	
	elettronica.	
	2. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà in rate mensili posticipate.	
	Mensilmente la ditta aggiudicataria provvederà all'emissione della fattura riferita ai	
	servizi prestati il mese precedente, solo a seguito della comunicazione di intervenuta	
	verifica di conformità dei servizi prestati, in termini di quantità e qualità, rispetto alle	
	prescrizioni previste nei documenti contrattuali, trasmessa dall'amministrazione	
	entro 30 gg dall'effettuazione degli stessi.	

	3. Le parti concordano che ciascun pagamento avvenga entro 30 giorni dalla data di	
	ricevimento della fattura elettronica da parte del Comune.	
	4. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sull’importo netto progressivo	
	delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà	
	essere evidenziata in fattura. La ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di	
	liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente della verifica di	
	conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza	
	segnalazioni di inadempienze;	
	b) rata di saldo: all’esito positivo della verifica di conformità, il responsabile unico	
	del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della	
	fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di	
	sessanta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità,	
	previa emissione di relativa fattura. Il certificato di pagamento non costituisce	
	presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma,	
	del codice civile.	
	Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo	
	è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria	
	bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del	
	tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione	
	del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività del	
	medesimo.	
	3. In ogni caso per ogni fattura deve essere trasmesso un prospetto che riporti:	
	a) per il servizio di trasporto scolastico: l’impegno orario (numero di ore) prestato da	
	ciascuna linea in ciascun giorno di svolgimento del servizio;	
	b) per il servizio di trasporto per gite ed uscite: la data di svolgimento, la	

	destinazione di ciascun viaggio, il/i mezzo/i utilizzato/i, l'orario di inizio e fine servizio, il numero di ore effettuate da ciascun mezzo impiegato, il servizio comunale di riferimento.	
	In ogni caso le fatturazioni e la relativa documentazione a supporto dovranno essere complete di ogni informazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni da parte del Comune; il Comune, ad integrazione della documentazione sopra indicata, potrà richiedere alla ditta ogni altra documentazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni.	
	4. Qualora dall'accertamento risultino quantità diverse da quelle fatturate, i termini di pagamento verranno sospesi fino alla regolarizzazione; qualora vengano accertate mancanze qualitative verranno contestate e, se del caso, applicate le relative penali, fatta salva la rescissione del contratto nei casi previsti.	
	5. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'appaltatore.	
	In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.	
	6. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila,00) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle di pagamento; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli	

interessi di mora dovuti.

7. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il Comune provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (G.U. Serie Generale n. 27 del 03/02/2015), le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; qualora l'Appaltatore non assolva a tali obblighi relativi all'appalto, si procede con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

2. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il CIG
n. _____

3. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23- 06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55. Ai sensi della normativa sopracitata:

a) la Stazione Appaltante non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il CIG.

	c) la Stazione Appaltante non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG.	
	5. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura è: _____.	
	5. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, l'Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.	
	L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Art. 9 - Ritardi nei pagamenti	
	1. Nel caso di ritardo dei pagamenti rispetto ai termini stabiliti nel presente contratto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute spettano alla Ditta gli interessi di mora nella misura stabilita con Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.	
	2. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze richiamato al precedente comma 1 è comprensiva del maggior danno.	
	Art. 10 - Revisione prezzi	
	1. A partire dalla seconda annualità contrattuale, ai sensi dell'Art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'Art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi	

	rilevati dall'ISTAT disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello	
	corrispondente al momento della sottoscrizione del contratto.	
	2. La revisione dei prezzi in aumento può essere chiesta dall'Appaltatore per un	
	massimo di due volte durante la durata dell'appalto, comprensiva di eventuali	
	proroghe e rinnovi.	
	3. La revisione in diminuzione può essere comunicata dal RUP, a seguito di apposita	
	procedura avviata d'ufficio dalla stessa Stazione Appaltante, un'unica volta durante	
	l'appalto, comprensiva di eventuali proroghe e rinnovi.	
	4. La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta	
	dal RUP, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo	
	originario, a norma di quanto previsto dalla legge.	
	5. La Ditta affidataria è tenuta ad accettare le eventuali variazioni in	
	difetto o in eccesso alle stesse condizioni dell'offerta di gara.	
	6. Inoltre il Committente, a causa di circostanze sopravvenute non conoscibili alla	
	data di indizione della gara d'appalto, si riserva la facoltà di introdurre diverse	
	modalità di erogazione del servizio a modifica od integrazione di quanto previsto dal	
	presente Capitolato.	
	7. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'appaltatore per risolvere	
	anticipatamente il contratto in essere.	
	8. Al contratto si applica in ogni caso l'Art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016	
	Art. 11 –Anticipazione del prezzo	
	1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, per ciascun contratto	
	discendente, a richiesta dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà concedere	
	un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento dell'importo di contratto, che verrà	
	corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.	

2.	L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:	
a)	importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa;	
b)	la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione dei singoli pagamenti, fino all'integrale compensazione;	
c)	la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al D.M. 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.	
3.	Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	Art. 12 – Modifiche del contratto ed opzioni	
1.	Per le modifiche contrattuali trova applicazione l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.	
2.	Il Comune si riserva inoltre, in caso di necessità ed al variare delle condizioni che hanno determinato la tipologia e la quantità delle prestazioni di cui al presente contratto e dipendenti, a titolo esemplificativo, dai bisogni e/o dalle richieste delle famiglie, delle scuole, del territorio, di procedere ad ulteriori modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, nei limiti ed alle condizioni di legge, a condizione che tali modifiche non alterino la natura generale del contratto.	

	3. Il Comune si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tali variazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva ad eccezione del corrispettivo per le effettive prestazioni rese.	
	4. Nel caso in cui la Stazione appaltante non fosse riuscita a completare le procedure per un nuovo affidamento dei servizi di cui trattasi e, qualora ciò si rendesse necessario per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi stessi, potrà prorogare il presente contratto con specifico provvedimento alle condizioni di legge per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento e, comunque, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi. L'Appaltatore è tenuto a continuare la gestione agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto scaduto, per il tempo necessario.	
	5. Alla scadenza del contratto, qualora ritenuto idoneo e conveniente sotto il profilo della qualità e dell'economicità e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per il Comune, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi patti e condizioni, per una durata non superiore ad ulteriori 3 (tre) anni con specifico atto. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario.	
	6. Ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 costituiscono servizi opzionali, non previsti a base di gara e non attivi all'avvio dei servizi oggetto del presente contratto, ma attivabili da parte dell'amministrazione nel corso del contratto, i servizi di cui all'art. 2 del capitolato prestazione e nello specifico:	
	a)trasporto alunni disabili scuola dell'obbligo;	

	b) trasporto alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo	
	grado fuori territorio comunale;	
	c) servizi alternativi al trasporto scolastico tradizionale.	
	Art. 13 – Responsabili e Direttore dell’esecuzione - Referenti	
	1. La Stazione Appaltante nomina il responsabile unico del procedimento (RUP) ed il	
	direttore dell’esecuzione da comunicare all’Appaltatore prima dell’inizio	
	dell’esecuzione del servizio.	
	2. L’Appaltatore individua il responsabile per l’appalto e il referente per	
	l’organizzazione come da capitolato e li comunica al Comune nei termini e con le	
	modalità ivi prescritti.	
	3. La Stazione Appaltante e l’Appaltatore possono inoltre individuare ciascuno	
	referenti operativi, comunicandone i nominativi alla controparte, all’avvio	
	dell’attività.	
	4. Nel caso di mutamenti nei nominativi di cui ai precedenti commi, il Comune e	
	l’Appaltatore sono tenuti a darne tempestiva comunicazione tramite PEC alla	
	controparte.	
	Art. 14 - Disposizioni sulla manodopera	
	1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le	
	norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso	
	dell’esecuzione del servizio. In particolare, l’Appaltatore è tenuto, ai sensi dell’art.	
	30, comma 4 e dell’art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, ad osservare	
	integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi	
	nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Bologna.	
	2. Ai sensi dell’articolo 105, comma 10, e dell’articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs.	
	50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	

	<p>dipendente dell'Appaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva:</p> <p>a) la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;</p> <p>b) il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente ed, in ogni caso, l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.</p>	
	<p>3. L'Appaltatore trasmetterà alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, la necessaria documentazione relativa alla sicurezza di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.</p>	
	Art. 15 – Verifica di conformità	
	<p>Avendo il presente contratto ad oggetto servizi con prestazioni continuative, il Comune, per il tramite del direttore della esecuzione, provvede alla verifica di conformità in corso di esecuzione. Ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.</p>	
	Art. 16 - Controlli	
	<p>1. Fermo restando quanto disciplinato in capitolato, il Comune verifica il corretto e regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto e/o i referenti di cui all'art. 26 del capitolato e del precedente art. 12. Potrà inoltre avvalersi di altri soggetti, anche estranei al Comune,</p>	

	riservandosi la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli sui mezzi e/o	
	alle fermate e/o alle rimesse dei mezzi in qualsiasi momento, anche a sorpresa ed	
	anche nella fase precedente la stipula del contratto, utili alla verifica della corretta e	
	regolare esecuzione dei servizi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli	
	adempimenti previsti dal capitolato, della corrispondenza rispetto all’offerta tecnica	
	presentata in sede di gara, della permanenza delle condizioni e dei requisiti che	
	hanno dato luogo all’aggiudicazione o per ogni altra esigenza di servizio, anche su	
	segnalazione di terzi.	
	2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di esercitare gli stessi controlli per	
	mezzo di organismi tecnici ufficiali, al fine di accertare la compiuta applicazione	
	delle norme del presente capitolato.	
	3. L’Appaltatore è tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta	
	ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario; se la stessa	
	impedisce o ritarda i controlli, con azioni od omissioni, il Comune procederà, in base	
	alla gravità, all’applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.	
	4. Nel caso in cui l’Appaltatore sia dotato di un sistema interno di verifica e controllo	
	sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, i risultati di detto controllo dovranno	
	essere inviati al Comune, che potrà anche chiederne l’integrazione (ad es. mediante	
	somministrazione di questionari agli utenti o altri strumenti atti a raccogliere	
	informazioni sugli interventi), al fine di elaborare propri controlli sui servizi	
	appaltati.	
	Art. 17 - Subappalto	
	1. Per il subappalto si applica l’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 ed ogni altra	
	normativa vigente in materia.	
	2. L’Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare i seguenti	

servizi: _____.

3. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. Negli altri casi è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

4. Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori per ciascun certificato di pagamento, l'Appaltatore è tenuto:

a) per ciascun subappaltatore, a trasmettere alla stazione appaltante, proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista e con la specificazione del relativo importo, proposta che deve essere controfirmata dal subappaltatore;

b) ad emettere distinte fatture, una per le prestazioni da pagare allo stesso Appaltatore e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione "Prestazioni effettuate dal subappaltatore".

Si precisa che:

	I) tutte le fatture, anche quelle i cui pagamenti verranno effettuati in favore dei subappaltatori, devono essere emesse dall'Appaltatore, in quanto nessun rapporto giuridico intercorre tra stazione appaltante e subappaltatore.	
	II) In caso di mancata trasmissione della proposta di pagamento ai subappaltatori e relativa fattura, la Stazione Appaltante sospenderà la liquidazione delle somme relative all'intero ammontare dovuto.	
	III) Qualora sussistano contestazioni relativamente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Stazione Appaltante la quale, nel caso in cui quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dell'esecuzione , sospenderà i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.	
	5. Ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	
	Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell'appaltatore, l'appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.	
	6. Se durante l'espletamento del servizio, ed in qualsiasi momento, la Stazione Appaltante stabilisse, a giudizio motivato, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore. L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la	

proroga della data fissata per l'espletamento del servizio.

7. Il subappalto non autorizzato è fin d'ora considerato errore grave e grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta.

oppure

1. Il subappalto non è ammesso, non avendo la ditta dichiarato in sede di gara di voler subappaltare attività.

Art. 18 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha costituito, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, garanzia definitiva di € _____, a mezzo polizza fidejussoria n. _____ emessa da _____, agenzia di _____, in data _____. Si utilizza lo schema tipo 1.2 del D.M. 31 del 19/01/2018.

Se è il caso

Il suddetto importo tiene conto della riduzione del ____% prevista dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per _____ in quanto l'Appaltatore è in possesso di _____.

2. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

3. La Stazione Appaltante ha, tra l'altro, il diritto di valersi della garanzia:

a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;

b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le

	inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti	
	collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza	
	e sicurezza fisica dei lavoratori comunque legati al presente appalto;	
	c) in caso di risoluzione contrattuale ed in tutti i casi previsti dal comma 2 dell'art.	
	103 del D.Lgs. 50/2016.	
	4. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata entro 15 giorni	
	dal ricevimento da parte dell'Appaltatore della comunicazione scritta, trasmessa dalla	
	Stazione Appaltante tramite posta elettronica certificata, di escussione parziale o	
	totale della garanzia, qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o	
	totalmente dall'Istituzione.	
	Il mancato reintegro della garanzia costituisce causa risolutiva espressa.	
	5. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti, la medesima	
	garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non	
	è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto	
	dell'importo originario.	
	6. La garanzia è svincolata con le modalità ed i termini previsti dall'art. 103 del	
	D.Lgs. 50/2016.	
	Art. 19 – Responsabilità e coperture assicurative - Sinistri alle persone e danni	
	1. Fermo restando quanto previsto in Capitolato ed eventualmente nell'ulteriore	
	documentazione di gara, l'Appaltatore assume in carico e in proprio ogni	
	responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge	
	nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto.	
	L'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed	
	indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a	
	propri dipendenti / soci / collaboratori, a proprie attrezzature e a terzi, derivanti da	

	comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per	
	fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale, in	
	relazione ai servizi oggetto del contratto.	
	L'appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili	
	di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o	
	incaricati, a persone o a cose, tanto della stazione appaltante che di terzi,	
	nell'esecuzione della prestazione.	
	Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti	
	gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle	
	persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.	
	La Ditta risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature	
	impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o	
	cose che dalle stesse possano derivare; la Ditta si assume inoltre tutte le	
	responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente	
	manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, a carico della stessa.	
	La stazione appaltante non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai	
	dipendenti ed alle attrezzature dell'appaltatore, che possono derivare da	
	comportamenti di terzi estranei alla stazione stessa, ivi compresi gli utenti del	
	servizio.	
	Il Comune rimane, pertanto, esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da	
	chiunque instaurata.	
	2. L'appaltatore ha presentato:	
	a) relativamente agli automezzi da utilizzare nell'esecuzione del contratto:	
	- polizza assicurativa n. _____ del _____ rilasciata da _____ -	
	agenzia di _____ relativamente all'autoveicolo targato _____	

	- polizza assicurativa n. _____ del _____ rilasciata da _____ –	
	agenzia di _____ relativamente all’autoveicolo targato _____	
	- polizza assicurativa n. _____ del _____ rilasciata da _____ –	
	agenzia di _____ relativamente all’autoveicolo targato _____	
	
	rinnovabili per tutta la durata del contratto, a copertura della responsabilità civile	
	automezzi (RCA): per ogni veicolo massimale a sinistro di € _____ per	
	danni a persone, di € _____ per danni alle cose (non inferiore a 30 milioni di Euro	
	per danni a persone e non inferiore a 2 milioni di Euro per danni alle cose), ferma	
	restando l’intera responsabilità della ditta anche per gli eventuali maggiori danni	
	eccedenti i massimali assicurati; la polizza assicurativa deve in ogni caso dare	
	copertura per il numero dei posti omologati e deve comprendere anche la copertura	
	per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal	
	veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente cagionati ai	
	trasportati e/o ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da	
	terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici	
	stabilmente installati sul veicolo.	
	In caso di utilizzo di automezzi diversi da quelli sopra indicato, nei limiti, condizioni	
	e modalità previsti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, l’Appaltatore è	
	tenuto a trasmettere copia delle coperture assicurative (RCA) dei nuovi automezzi	
	prima della loro messa in esercizio;	
	b) polizza assicurativa n. _____ del _____ rilasciata da _____ –	
	agenzia di _____, rinnovabile per tutta la durata del contratto, a	
	copertura delle responsabilità civili per danni a terzi (RCT), a ulteriore garanzia per	
	tutte le prestazioni non coperte dall’assicurazione obbligatoria RCA dei mezzi, ivi	

	compresi i danni a beni mobili ed immobili di proprietà comunale, e per i prestatori	
	d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO), nelle quali venga esplicitamente	
	indicato che il Comune viene considerato “terzo” a tutti gli effetti, con massimale	
	minimo di:	
	I) euro _____ (minimo euro 4 milioni) per sinistro, qualunque sia il numero	
	delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano	
	subito danni a cose di loro proprietà, col limite di euro _____ (minimo euro 4	
	milioni) per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di euro	
	_____ (minimo euro 4 milioni) per danni a cose, relativamente alla Responsabilità	
	civile verso terzi (RCT);	
	II) euro _____ (minimo euro 4 milioni) per sinistro, qualunque sia il numero	
	dei prestatori d'opera infortunati, col limite di euro _____ (minimo euro 2	
	milioni) per ogni infortunato, relativamente alla Responsabilità civile verso prestatori	
	d'opera (RCO).	
	L'anzidetta polizza dovrà prevedere l'estensione dell'assicurazione alla	
	responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi i parasubordinati) e dei	
	collaboratori che, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, prestano la loro opera	
	a qualunque titolo per conto dell'Appaltatore. I massimali previsti dalle polizze non	
	sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dalla ditta	
	appaltatrice sia nei confronti di terzi, compresi i trasportati, sia nei confronti	
	dell'Ente.	
	3. Ad ogni scadenza di pagamento delle rate di premio successiva alla prima, entro e	
	non oltre cinque giorni dalla scadenza stessa, l'Appaltatore è tenuto, per tutta la	
	durata del contratto, comprese eventuali proroghe, a fornire al Comune copia delle	
	quietanze che attestino il regolare pagamento delle rate di polizza di cui al comma	

	precedente.	
	4. Restano ad esclusivo carico della ditta appaltatrice gli importi dei danni rientranti nei limiti delle eventuali franchigie previste dalle prescritte polizze.	
	5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.	
	6. L'accertamento danni sarà effettuato da tecnici della Stazione Appaltante ed, in particolare, dal Direttore dell'Esecuzione e dal Responsabile del Procedimento, alla presenza del Responsabile dell'Appaltatore previamente avvertito, in modo tale da consentire all'Appaltatore stesso di esprimere la propria valutazione. Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, la Stazione Appaltante provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.	
	7. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.	
	8. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.	
	Art. 20 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	
	1. È vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto (ogni atto contrario è nullo di diritto) sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione dello stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate alla stazione appaltante e fatti salvi i maggiori danni accertati.	
	Non si configura la cessione di contratto in caso di cessione di azienda e atti di	

	trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore; tali atti non hanno	
	comunque effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario,	
	ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non	
	abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del	
	decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia	
	documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.lgs. 50/2016.	
	2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo	
	106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a	
	condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario	
	iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in	
	originale o in copia autenticata, sia notificato all'Istituzione e da questo non rifiutato	
	o comunque accettato come previsto dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.	
	Art. 21 - Penali	
	1. L'appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali	
	danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non	
	corretto adempimento, dipendenti dall'appaltatore stesso; in tali casi sarà applicata	
	una penale come specificato nei successivi commi.	
	2. Qualora risultino al Comune mancanze, inadempienze di qualsiasi natura	
	imputabili alla responsabilità dell'Appaltatore, inosservanze del capitolato e/o del	
	contratto, circostanze che possano causare disservizio o disagio agli utenti,	
	imputabili alla responsabilità dell'appaltatore, queste verranno direttamente	
	contestate per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte della ditta entro 5	
	giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Comune nella figura del	
	RUP valuti non accolte le controdeduzioni presentate dalla ditta o la stessa non le	
	abbia presentate, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e	

	saranno comunicate alla ditta l'applicazione della sanzione, l'ammontare della penale	
	e le modalità di pagamento. Nel caso in cui l'inadempienza comporti la necessità di	
	un intervento, sarà indicato nella medesima comunicazione anche il termine entro cui	
	adempiere.	
	3. Fatto salvo quant'altro previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale	
	descrittivo e prestazionale e fermo restando quanto previsto per la risoluzione	
	contrattuale, in caso di infrazioni definitivamente accertate, il Comune addebiterà	
	alla Ditta una sanzione pari a:	
	a) 1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale per ogni infrazione quali, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	a.1 - mancata erogazione del servizio di una linea, totale o parziale, per ciascuna	
	giornata;	
	a.2 - mancato rispetto delle fermate concordate;	
	a.3 - carico e/o scarico degli alunni in fermate diverse da quelle a ciascuno assegnate,	
	senza preventiva autorizzazione del Servizio Istruzione;	
	a.4 - ritardo nell'arrivo alle sedi scolastiche, fatti salvi casi di forza maggiore;	
	a.5 - utilizzo di mezzi diversi da quelli richiesti, qualitativamente e funzionalmente	
	inferiori, anche per una sola caratteristica, per ciascun mezzo e per ogni giorno di	
	utilizzo;	
	a.6 - utilizzo di mezzi diversi, qualitativamente e funzionalmente inferiori, da quelli	
	dichiarati in sede di offerta tecnica, per ciascun mezzo e per ogni giorno di ritardo,	
	incluso quanto previsto all'art. 17 del capitolato rispetto ai mezzi proposti a partire	
	dall'a.s. 2022/2023;	
	a.7 - modifica dei luoghi di ricovero dei veicoli (rimesse) in corso contrattuale, in	
	elusione degli obblighi previsti dal capitolato;	

	a.8 - mancata sostituzione di un mezzo in avaria con altro mezzo idoneo, nei tempi offerti in sede di gara;	
	a.9 - mancata sostituzione dei mezzi e personale comunale con altri mezzi e personale idonei, nei tempi offerti in sede di gara;	
	a.10 - mancata o tardiva comunicazione della proclamazione dello sciopero e/o delle modalità di svolgimento dei servizi in occasione di sciopero;	
	a.11 - mancata trasmissione delle quietanze di pagamento delle rate di premio delle polizze assicurative;	
	a.12 - in caso di utilizzo di automezzi diversi da quelli elencati nel presente contratto, mancata trasmissione di copia delle coperture assicurative (RCA) dei nuovi automezzi;	
	a.13 – comportamenti scorretti o ineducati nei confronti degli utenti e/o delle loro famiglie;	
	b) 2 (due) per mille dell’importo netto contrattuale per ogni infrazione per:	
	b.1 - infrazioni che pregiudichino lo svolgimento del servizio o la sicurezza degli utenti o che comunque abbiano comportato gravi disagi agli utenti, e fatta salva la risoluzione del contratto in danno in casi di particolare gravità;	
	b.2 - impiego di personale con requisiti professionali e/o contrattuali inferiori rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica;	
	b.3 - mancato rispetto delle altre condizioni proposte in sede di gara nell’offerta tecnica, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di infrazioni ripetute;	
	b.4 – mancata attivazione di una sede operativa/organizzativa e di una o più rimesse ai sensi dell’art. 27 del capitolato prestazionale;	
	b.5 - violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e all’Accordo (Allegato “A”), fatta salva la risoluzione del contratto in caso di	

infrazioni ripetute.

4. In caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore è applicata una penale almeno pari all'importo della garanzia definitiva alla data della risoluzione. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

5. Le penali saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore oppure si ricorrerà all'escussione della cauzione definitiva; in caso di escussione della garanzia definitiva l'appaltatore dovrà provvedere ad integrarla entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta escussione; in caso di incapacienza sia dei crediti che della garanzia definitiva l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere al Comune l'importo mancante, in mancanza di procederà all'escussione coattiva ai sensi di legge, con addebito dei maggiori oneri.

6. Il pagamento della penale non solleva l'appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.

Art. 22 - Recesso

1. Il Comune ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, nei termini e con le modalità ivi previste.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore, tramite posta elettronica certificata, da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Art. 23 - Fallimento dell'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Istituzione si riserva di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e

azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 110.

Art. 24 – Risoluzione- Clausola risolutiva espressa

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nei casi di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi stessi.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausola risolutiva espressa le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:

a) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte dell'appaltatore, dei controlli da parte della stazione appaltante se:

- dall'esecuzione successiva degli stessi risultino inadempienze da parte dell'appaltatore;

- a causa dei comportamenti dell'appaltatore sia stato impossibile procedere ai controlli entro cinque giorni lavorativi dal primo tentativo;

b) insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato;

c) mancata ottemperanza agli ordini e prescrizioni del direttore della esecuzione che pregiudichi il servizio affidato;

d) atti od omissioni che pregiudichino la sicurezza degli utenti;

e) mancato rispetto dell'indicazione del Comune di sostituire personale ritenuto

	inidoneo;	
	f) reiterato mancato rispetto delle condizioni proposte in sede di gara nell'offerta	
	tecnica;	
	h) nel caso in cui azioni od omissioni dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio,	
	che configurino inadempienze contrattuali, abbiano portato danno al buon nome del	
	Comune;	
	i) sospensione unilaterale del servizio.	
	4. La risoluzione del contratto opera anche nei seguenti casi:	
	a) cessione, anche parziale, del contratto;	
	b) sub-appalto non autorizzato (o ricorso al subappalto a qualsiasi titolo);	
	c) applicazione di n. 5 (cinque) penali nel corso del periodo contrattuale o	
	raggiungimento di penali per un importo pari al venti per cento dell'importo di	
	contratto;	
	d) cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato	
	di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta,	
	fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;	
	e) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o	
	totale;	
	f) sospensione o risoluzione delle polizze assicurative per mancato pagamento delle	
	rate di premio ed, in ogni caso, utilizzo di automezzi non coperti dalle prescritte	
	polizze assicurative;	
	g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;	
	h) perdita i requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;	
	i) perdita, da parte della Ditta, dei requisiti specifici previsti per legge per	
	l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico o esplicitamente dichiarati in sede di	

	gara;	
	l) utilizzo, per l'espletamento del servizio, di personale e/o automezzi non in possesso dei requisiti previsti per legge per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto o non in possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta tecnica;	
	m) variazione peggiorativa rispetto ai mezzi proposti in sede di offerta tecnica, in caso di rinnovamento del parco macchine;	
	n) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;	
	o) inadempienza accertata, anche a carico dei subappaltatori, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;	
	mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;	
	p) mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii;	
	q) in caso di violazioni dei criteri ambientali.	
	5. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, è contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento ed opera di diritto nel momento in la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata,	

	di volersi avvalere della clausola stessa.	
	6. In tutti i casi di cui sopra, la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando il servizio per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.	
	Ciò non darà all'appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento del servizio regolarmente eseguito, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita.	
	Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale, inclusa l'eventuale stipula di un nuovo contratto.	
	7. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.	
	Art. 25 – Clausola di pantouflage.	
	Gli Appaltatori, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), hanno dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.	

	La violazione di tale disposizione comporta la nullità dell'Accordo e/o i relativi	
	Contratti Discendenti conclusi e degli incarichi conferiti in nonché il divieto, per il	
	soggetto privato che ha stipulato i contratti o conferito gli incarichi con l'ex	
	dipendente pubblico, di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo	
	di tre anni.	
	Art. 26 - Comunicazioni	
	1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto tra la stazione appaltante e	
	l'appaltatore dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai	
	seguenti indirizzi:	
	- quanto alla stazione appaltante: comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it	
	- quanto all'appaltatore: _____	
	2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente	
	comunicati alle parti.	
	Art. 27 – Controversie – Foro competente	
	1. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai	
	sensi alla parte VI, Titolo I “Contenzioso” del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto	
	applicabile.	
	2. È in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.	
	3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono	
	definire in via bonaria, saranno devolute al Tribunale di Bologna.	
	4. Per l'ipotesi di controversie afferenti la giurisdizione amministrativa è	
	territorialmente competente il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia	
	Romagna.	
	Art. 28- Sicurezza e riservatezza	
	1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi	

	comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui	
	venga in possesso e, comunque, a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del	
	presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma; di non farne	
	oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente	
	necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o	
	trasmissione, senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.	
	2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il	
	materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.	
	3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di	
	pubblico dominio.	
	4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri eventuali	
	dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1,	
	2 e 3 e risponde nei confronti dell'Unione e per eventuali violazioni dell'obbligo di	
	riservatezza commesse dai suddetti soggetti.	
	5. L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le	
	informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa	
	autorizzazione della Stazione Appaltante.	
	6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi da 1 a 5, la Stazione	
	Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che	
	l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
	7. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse	
	condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti,	
	previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta	
	citazione.	
	8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Stazione Appaltante	

	attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri	
	obblighi assunti dal presente contratto.	
	9.L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Stazione	
	Appaltante, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del	
	Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Stazione Appaltante.	
	Art. 29 Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai	
	sensi del Regolamento U.E. 679/2016	
	(A) Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del	
	Regolamento europeo n. 679/2016	
	1. Premessa	
	Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Stazione Appaltante, in	
	qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito	
	all'utilizzo dei dati personali.	
	2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento Il Titolare del trattamento	
	dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Sant'Agata	
	Bolognese, con sede in Via 2 Agosto 1980, 118, cap 40019.	
	Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita	
	a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Sant'Agata	
	Bolognese, con sede in Via 2 Agosto 1980, 118, cap 40019 e-mail	
	comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it;	
	3. Il Responsabile della protezione dei dati personali	
	Il Comune di Sant'Agata Bolognese, ha designato tramite l'Unione Terre d'Acqua, ai	
	sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione	
	dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti degli	
	interessati, all'indirizzo email: dpo@terredacqua.net o via posta all'indirizzo DPO	

C/O Unione Terre d'Acqua Corso Italia 74, 40017 San Giovanni in Persiceto (BO).

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Sant'Agata Bolognese per lo svolgimento di funzioni istituzionali e per l'esecuzione di un contratto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) ed e).

7. Destinatari dei dati personali

I dati personali saranno oggetto di comunicazione o diffusione secondo gli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016, d.lgs. 33/2013 e l. 190/2012.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

	I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.	
	9. Periodo di conservazione	
	I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il	
	perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli	
	periodici, viene verificata 19 costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e	
	indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso,	
	da instaurare o cessati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti	
	o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale	
	conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.	
	10. I diritti dell'interessato	
	L'interessato ha diritto:	
	- di accesso ai dati personali;	
	- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento	
	che lo riguardano;	
	- di opporsi al trattamento;	
	- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali	
	11. Conferimento dei dati	
	Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il	
	mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere alla stipula del	
	contratto.	
	(B) Consenso al trattamento dei dati personali	
	Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime il proprio	
	consenso al predetto trattamento.	
	(C) Riservatezza	
	In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto	

	l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i	
	dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che	
	transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,	
	comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di	
	non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli	
	strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni	
	successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.	
	L'operatore economico aggiudicatario-appaltatore in ogni caso rispetta la normativa	
	applicabile in materia di tutela dei dati personali.	
	Art. 30 - Domicilio dell'appaltatore	
	A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso la sede	
	del Comune di Sant'Agata Bolognese, in Via 2 Agosto, 118.	
	Art. 31 - Spese contrattuali e di registrazione	
	1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi	
	alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.	
	2. Le prestazioni di servizio di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul	
	valore aggiunto, per cui ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, il presente	
	atto è soggetto a registrazione, in misura fissa. La registrazione avviene in modalità	
	telematica.	
	3. L'imposta di bollo forfetaria di Euro 45,00 dovuta sul contratto digitale e sulla	
	relativa copia per la registrazione è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del	
	D.M. 22/02/2007; l'imposta di bollo dovuta sugli allegati, pari a Euro _____	
	Oppure	
	Il presente contratto, come riportato in calce, è esente dall'imposta di bollo ai sensi	
	della tabella allegato B, comma 27-bis del DPR 642/1972.	

4. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica.

Art. 32 - Rinvio

1. Per quanto non specificato nel presente contratto, si fa espresso rinvio a quanto previsto nella restante documentazione di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia, alle norme in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n. 190/2012 e ss. mm. ed ii. e relative disposizioni applicative, se ed in quanto applicabili.

2. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

Io sottoscritto Segretario generale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. _____ facciate, a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto compresi il capitolato d'oneri, l'offerta tecnica, il documento contenente le migliori e tutti gli elaborati di progetto ben noti, di cui ho omesso la lettura. Il presente atto viene quindi sottoscritto dalle parti e da me Segretario in calce alla presente pagina in forma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Sant'Agata Bolognese: _____

Per la ditta _____

Il Segretario Generale: _____

[illegible]